

04/02



Ass. Regionale Siciliana Imprese Viaggi e Turismo
90143 PALERMO - Via Filippo Cordova, 89
Tel. 091.6253673 - Fax 091.6258749
E-mail: info@fiavetsicilia.com - www.fiavetsicilia.com

NEWS
a tutti gli associati

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 12 novembre 2001, n. 179/E in tema di trattamento fiscale delle autovetture

Con la Risoluzione del 12 novembre 2001, n. 179/E, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzie delle Entrate, rispondendo ad un quesito posto da un contribuente, ha precisato che per le autovetture destinate ad usi speciali - quando le autovetture non sono immatricolate per trasporto di persone - non si incorre nelle limitazioni poste dall'articolo 121 bis del Tuir. Una possibilità è offerta con l'immatricolazione ad uso ufficio che si ottiene, ad esempio, con la dotazione permanente di ripiani e/o cassettiere senza rilevanti cambiamenti strutturali all'interno dell'abitacolo, come previsto dalla Circolare del Ministero dei Trasporti del 30 novembre 1999, n. 83. In questa pronuncia viene chiarito che è possibile trasportare passeggeri, in quanto connessi all'uso speciale cui è destinato il veicolo, e ciò comporta la riduzione del numero di posti rispetto al modello base. La suddetta Circolare riconosce esplicitamente che i veicoli rientranti in tale fattispecie sono immatricolati nella lettera g) dell'art. 54 del Codice della strada.

La Risoluzione n. 179/2001 assume queste premesse traducendole nella disciplina fiscale sia ai fini IVA sia ai fini delle Imposte Dirette.

L'articolo 19 bis 1, lettera c) del D.P.R. n. 633/72 dispone l'indetraibilità dell'IVA assolta sull'acquisto di autovetture immatricolate nelle lettere a) e c) dell'articolo 54 del Codice della strada. Nessuna limitazione è posta per autoveicoli immatricolati secondo disposizioni diverse da quelle citate. Quindi si ritorna alla disposizione generale che assegna la detraibilità dell'IVA assolta sugli acquisti in relazione alla correlazione del bene ad attività imponibili. Se questa correlazione esiste o comunque all'atto dell'acquisto è supposta, l'IVA assolta sull'acquisto e sull'utilizzo dell'autovettura potrà essere detratta. Resta fermo che l'eventuale utilizzo dell'autovettura non conforme all'immatricolazione ad uso ufficio comporta conseguenze sia sul piano del Codice della strada (il rischio è la sospensione della carta di circolazione) sia sul piano fiscale, cioè il recupero dell'IVA detratta.

Ai fini delle Imposte Dirette, l'immatricolazione dell'autovettura in base all'articolo 54, lettera g) del Codice della strada comporta che non possono essere applicate le limitazioni alla deducibilità dei costi (ammortamenti e spese di utilizzo) fissate dall'articolo 121 bis del Tuir. Anche tale passaggio è confermato dalla Risoluzione n. 179/2001 che quindi ammette la deducibilità integrale ai fini delle determinazione del reddito imponibile. Anche in questo caso l'utilizzo improprio del bene non legittima la deduzione integrale dei costi. La Risoluzione n. 179/2001 su tale punto cita a titolo esemplificativo l'utilizzo necessario dell'auto per fiere o rassegne. La Circolare n. 90/E/2001, a proposito della detassazione degli investimenti, ha chiarito che l'acquisto di autovetture permette di detassare il costo sostenuto nella stessa misura in cui sono deducibili le quote d'ammortamento. Combinando i disposti della Circolare n.90/E/2001 con le tesi sostenute nella Risoluzione n. 179/2001 risulta chiaro che anche ai fini della Legge cosiddetta "Tremonti bis" le autovetture immatricolate ad uso ufficio legittimano la detassazione del bene assumendo l'intero costo d'acquisto senza le limitazioni fissate dall'articolo 121 bis del Tuir.

Il Segretario Regionale
Liborio Smriglio